

COMUNE DI MIRANDOLA  
(Provincia di Modena)

---

SETTORE 6^ RIPRESA ECONOMICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Alla Giunta Comunale

Oggetto:

Definizione delle tempistiche di permanenza delle strutture provvisorie collocate su area pubblica o privata destinate alla delocalizzazione delle attività economiche e alle modalità di rimozione delle stesse.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che gli eventi sismici verificatisi nel nostro Comune e nei comuni limitrofi in data 20 e 29 maggio 2012 hanno provocato forti danni al comparto produttivo e commerciale, imponendo la chiusura forzata di diverse attività economiche;

Premesso altresì che tale situazione di estrema criticità ha richiesto l'adozione di interventi urgenti nei territori colpiti dal sisma al fine di garantire la continuità dell'operatività delle aziende interessate da inagibilità o da inaccessibilità dei locali a seguito dell'istituzione di zone di interdizione;

Dato atto che, per far fronte a tale situazione generalizzata di disservizio al cittadino e di oggettiva difficoltà per diverse imprese colpite, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Straordinario preposto all'emergenza sisma, con propria Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 ha disposto procedure semplificate per la delocalizzazione delle attività economiche, specificando a tal fine che le delocalizzazioni temporanee in locali, strutture, aree scoperte pubbliche o private con o senza requisiti specifici sono consentite - salvo proroghe concordate con la Regione - fino al 31.12.2012;

Dato atto che, con successiva Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Straordinario preposto all'emergenza sisma, ha disposto una proroga relativa alla delocalizzazione delle attività economiche fino al 30 giugno 2013, specificando che tale proroga si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi del Paragrafo 1 dell'Ordinanza n. 3 del 2012;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 1064 circa l'Asse 4 del POR FESR 2007-2013 - "Invito a presentare manifestazioni di interesse per la raccolta di proposte nell'ambito dell'attività IV.3.1. *Allestimento di aree destinate ad attività economiche di servizio* e approvazione bando per l'incentivazione di iniziative private anno 2012 - "Attività IV.3.2.: *Sostegno alla localizzazione delle imprese*";

Evidenziato che l'Allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale 1064/2012 in parola prevede testualmente al Punto 12, anche e con particolare riferimento all'acquisto di strutture provvisorie, la revoca del contributo "*qualora i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro tre anni dalla conclusione del progetto*", sottolineando pertanto la rilevanza eminentemente patrimoniale di tale vincolo;

Vista l'Ordinanza sindacale n.43/2012 del Comune di Mirandola;

Vista la comunicazione dell'Assessore all'Urbanistica prot. n. 16688 del 10.08.2012;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 11.10.2012 avente ad oggetto "Deliberazione attuativa relativa alle tempistiche e alle modalità di delocalizzazione per le attività economiche colpite dal sisma" con la quale si è stabilito:

- di consentire la delocalizzazione temporanea in locali, strutture, aree scoperte pubbliche o private con o senza requisiti specifici, delle attività economiche del territorio comunale attive al 20 maggio 2012, e le cui sedi sono state rese inagibili o inaccessibili a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012;
- di stabilire che le imprese che prima della scadenza del 31.12.2012 abbiano ripristinato l'agibilità delle proprie sedi aziendali originarie, o abbiano individuato soluzioni in sede fissa in cui trasferire definitivamente l'attività, non potranno beneficiare di ulteriori periodi di occupazione di sedi temporanee collocate su aree pubbliche, né potranno prolungare la delocalizzazione in sedi, ancorché private, sprovviste di requisiti specifici;
- di disporre che ciascuna impresa delocalizzata in aree pubbliche, rientrando in sede fissa, ripristini a proprie spese lo stato dei terreni e delle aree concesse per la delocalizzazione, rimuovendo a tal fine strutture, materiali, basamenti, rifiuti, riportando di fatto i luoghi alla condizione originaria;
- di disporre altresì che, salvo differenti indicazioni regionali, la delocalizzazione di sedi temporanee di attività economiche collocate su aree pubbliche o private, o in locali sprovvisti di requisiti specifici, non potrà perdurare oltre il 31.05.2015;

Ritenuto necessario intervenire per fornire ulteriori specifiche ed esplicite indicazioni circa le tempistiche di permanenza delle strutture provvisorie collocate su area pubblica o privata destinate alla delocalizzazione delle attività economiche e alle modalità di rimozione delle stesse;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. Matteo Carletti;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, incaricato di posizione organizzativa, dott. Matteo Carletti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto che il Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, non ha espresso alcun parere sulla proposta, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria, come da allegato;

Con voto/i \_\_\_\_\_, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

## **DELIBERA**

1) Di consentire, conformemente all'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e alla successiva Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Straordinario preposto all'emergenza sisma, una proroga fino al 30 giugno 2013 per la delocalizzazione delle attività economiche, specificando che tale proroga si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi del Paragrafo 1 dell'Ordinanza n. 3 del 2012;

2) Di interloquire con la Regione Emilia Romagna per chiedere la proroga al 30 giugno 2015 del termine per le delocalizzazioni stabilito al 30 giugno 2013;

3) Di dare atto che, ai sensi della presente, il termine di cui al precedente paragrafo è da intendersi automaticamente adeguato in caso di eventuale, ulteriore proroga stabilita con specifico atto dal Commissario Straordinario preposto all'emergenza sisma;

4) Di stabilire che i soggetti economici delocalizzati potranno rientrare nelle sedi originarie o trasferirsi in nuove sedi prima della scadenza del termine stabilito dalla Regione per le delocalizzazioni, provvedendo a :

- darne comunicazione al Comune di Mirandola, Servizio Interventi Economici;
- rimuovere le strutture temporanee e ripristinare i luoghi entro gg. 15 dal trasferimento.

Tutti i soggetti economici dovranno, comunque, cessare la propria delocalizzazione e ripristinare i luoghi, coerentemente con quanto indicato nella Delibera di Giunta Comunale n.152 del 11.10.2012, entro il termine regionale indicato ai precedenti punti 1) e 2);

5) Di dare atto che i soggetti economici delocalizzati non possono cedere o subaffittare a terzi le proprie strutture provvisorie, né gli spazi pubblici su cui le stesse risultano collocate, poiché la competenza autorizzatoria relativa alle delocalizzazioni, ai sensi degli atti regionali in vigore, e all'occupazione di spazi ed aree pubbliche risulta in capo esclusivamente al Comune di Mirandola;

6) Di chiarire che i soggetti economici beneficiari di un contributo per l'acquisto di strutture provvisorie, ai sensi del bando di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 1064 "*Sostegno alla localizzazione delle imprese*" citato in premessa, sono tenute a rimuovere le strutture secondo quanto stabilito al precedente punto 3), fornendo al Comune di Mirandola anche la comunicazione dell'eventuale sito di stoccaggio, o del sito privato in cui le stesse vengono riallestite. Coerentemente con le indicazioni del bando in parola, le attività economiche che abbiano beneficiato del contributo regionale per l'acquisto di strutture provvisorie sono tenute, in caso di inutilizzo, a mettere le stesse a disposizione del Comune di Mirandola, qualora richiesto. Si specifica che il vincolo patrimoniale connesso alla concessione del contributo non consente alle aziende - pena la revoca del contributo assegnato - di cedere, alienare o distrarre tali beni per tre anni dall'approvazione del progetto di delocalizzazione approvato dalla Provincia di Modena, responsabile procedurale dell'istruttoria;

7) Di dare atto che le strutture provvisorie potranno essere lasciate nei siti di delocalizzazione oltre il termine previsto per il rientro in sede o per il trasferimento in altra sede solo previa apposita ordinanza di proroga emanata dal Servizio interventi Economici , qualora se ne ravvisassero comprovate ragioni di opportunità o pubblica utilità;

8) Di demandare alla Polizia Municipale i controlli relativi al rispetto di quanto stabilito dal presente atto; in caso di accertamento di situazioni difformi, il rapporto deve essere trasmesso al Servizio Interventi Economici per i successivi adempimenti di competenza. La polizia Municipale, provvederà, successivamente, alla verifica del rispetto degli atti eventualmente emanati;

9) Di demandare al Servizio Interventi Economici l'adozione di apposite ordinanze volte a garantire il rispetto di quanto enunciato nel presente atto.

Con voto/i \_\_\_\_\_, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di consentire ai soggetti economici interessati di programmare opportunamente le proprie tempistiche di delocalizzazione o il rientro nella sede originaria.